

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 395-B

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'interno

(SCOTTI)

(V. Stampato n. 395)

*approvato dal Senato della Repubblica il 27 gennaio 1993*

(V. Stampato Camera n. 2179)

*modificato dalla Camera dei deputati il 4 agosto 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 agosto 1993*

---

Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno  
1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di  
istituzione di nuove province

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

*(Proroga di termini  
previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito di un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel comma 2 dell'articolo 17 della stessa legge n. 142 del 1990 la parola: «procede» è sostituita dalle seguenti: «può procedere».

2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito di ulteriori diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 3 dell'articolo 21 della stessa legge n. 142 del 1990 è abrogato.

3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito sino al 31 dicembre 1993.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Proroga di termini  
previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito sino al 31 dicembre 1994.